

---

Ven 20 Ott, 2023

## **Registro Imprese - avviso procedimento di cancellazione domicili digitali dell'impresa revocati, non validi o riconducibili ad un professionista**

La Camera di Commercio Riviera di Liguria ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio - ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. - dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa revocati, non validi o riconducibili ad un professionista.

La comunicazione di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate resterà pubblicato sia all'[Albo camerale](#) (dal 19/10/2023 al 18/11/2023), sia nella pagina dedicata del sito [http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t03/view\\_html?idp=1836](http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t03/view_html?idp=1836).

L'operazione è necessaria per adempiere a quanto disposto con Direttiva del 13.07.2015 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia che prevede che gli indirizzi PEC non attivi o non validi debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese.

Si ricorda che l'art. 16 del D.L. 185/2008 e l'art. 5 del D.L. 179/2012 impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Tale iscrizione è completamente gratuita (esente da bollo e dal pagamento di diritti di segreteria) e il domicilio digitale deve essere riconducibile esclusivamente ed unicamente ad un solo soggetto: [http://ww.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view\\_html?idp=1200](http://ww.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1200)

Le società e le imprese individuali il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore ([impresa.italia.it](http://impresa.italia.it)), link esterno erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**Qualora il domicilio già comunicato venga riattivato (senza modifiche) non deve essere fatta alcuna comunicazione all'Ufficio in quanto non verrà cancellato.**

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 01 Dic, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

---

Average: 4 (1 vote)

Aliquota